

IN QUESTO  
NUMERO  
UNO SPECIALE  
SULL'AMBIENTE



## EDITORIALE

Ben ritrovati con la prima newsletter del nuovo anno ed il profumato arrivo della primavera che saluta il passato ed uggioso inverno.

Tra i vari obiettivi che in questo nuovo anno ci poniamo rientra in primis il risultato di un indice infortuni pari a zero ( che è divenuto oramai un obiettivo assoluto ) e l'offerta ai nostri clienti di una qualità di servizio completa.

Lo scorso febbraio, a seguito della verifica ispettiva dell'ente certificatore TUV ITALIA, sono state rinnovate le certificazioni di Sistema aziendale UNI EN ISO 9001:2008 - UNI EN ISO 14001:2004 – OHSAS 18001: 2007.

A maggior riscontro degli sforzi che stiamo facendo per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, abbiamo ricevuto da parte della Compagnia petrolifera Shell l'invito a partecipare il prossimo aprile alla cena di premiazione per il riconoscimento come migliore azienda europea in ambito sicurezza , salute e rispetto per l'ambiente nell'anno 2010.

Questo premio lo condividiamo con tutti coloro che collaborano con la nostra azienda per essere ogni giorno una squadra migliore.

Grazie e buona lettura !

(La Redazione della Newsletter Qualità)

### REDAZIONE:

EDITORIALE

AMBIENTE E I RIFIUTI:

SICUREZZA SUL LAVORO:

Michele Bragagnolo

Doft.ssa Dina Miglioranzi

Doft. Nicola Corsano – RSPP E

– Bragagnolo s.r.l.

– Bragagnolo s.r.l.

– SIRIA s.r.l.

### Notizie brevi

- Certificazione integrata:  
a febbraio il rinnovo dei tre certificati ISO 9001:2008; ISO 14001:2004; OHSAS 18001:2007



**Ricordiamo la comunicazione annuale MUD entro il 30 aprile per i rifiuti prodotti e smaltiti nel 2010.**

Il 2010 si può considerare l'anno in cui il D.L.vo 152/2006, cosiddetto testo Unico Ambientale, ha subito la maggior parte delle modifiche, sostituzioni e nuove introduzioni. Quest'anno infatti sono stati pubblicati il terzo ed il quarto correttivo al decreto che, di fatto, vanno ad interessare le parti I, II, IV e V.

In particolare dal 26 agosto è in vigore il terzo correttivo, D.L.vo 128/2010, che interviene sulla Parti I, II (Via, Vas, Ippc) e V (Aria) del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152, modificando le procedure per la valutazione di impatto ambientale e per la valutazione ambientale strategica e dettando nuove disposizioni in materia di inquinamento atmosferico (con novità anche sanzionatorie). Viene inoltre introdotta all'interno del Codice ambientale (Parte II) la disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale (Aia), con conseguente abrogazione del Dlgs 18 febbraio 2005, n. 59.

Dal 25 dicembre è invece entrato in vigore il D.L.vo 3 dicembre 2010, n. 205, che modifica la parte IV (il titolo specifico dedicato ai rifiuti) e recepisce la direttiva 2008/98/CE (sempre in materia di rifiuti). In particolare le modifiche introdotte coordinano l'applicazione di **SISTRI**, introdotto dal D.M. 17 dicembre 2009, ossia il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, disponendo peraltro specifiche sanzioni che si applicheranno dal mese successivo all'operatività del sistema stesso (ad oggi ancora il 1 gennaio 2011).

Qui di seguito, riportiamo con maggior dettaglio le modifiche apportate ai singoli argomenti.

### Emissioni in atmosfera

- L'autorizzazione alle emissioni è ora rilasciata con riferimento allo stabilimento, ossia il complesso unitario e stabile complessivo del ciclo produttivo soggetto ad un unico gestore. Questo comporta che i singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento sono oggetto di un' unica autorizzazione, che va eventualmente modificata in caso di nuove introduzioni.
- Sono state riscritte le parti 1 e 2 dell'Allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06:
  - o Parte I (elenco delle attività escluse dal sistema autorizzatorio), con novità per lavorazioni meccaniche dei metalli, impianti di trattamento acque e allevamenti;

- o Parte II (elenco delle attività per le quali l'autorità adotta autorizzazioni di carattere generale, alle quali è possibile aderire con apposita domanda), con introduzione degli impianti termici civili di potenza tra 3 MW e 10,5 MW, lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo di olio oltre i 500 kg, pulizia a secco di tessuti e pellami, pulitintolavanderie, allevamenti. La novità importante sta nel fatto che, differentemente a quanto stabilito finora, l'autorizzazione generale si applica a chi vi ha aderito, anche se sostituita da successive autorizzazioni generali, per un periodo pari ai 10 anni successivi all'adesione (non vale più di conseguenza 15 anni).

- Sono stati stabiliti nuovi termini per la presentazione delle domande di autorizzazione per gli stabilimenti già autorizzati. In particolare, slitta al 31/12/2011 il termine per gli stabilimenti anteriori al 1988, mentre per gli stabilimenti in esercizio al 29 aprile 2006, autorizzati entro il 31/12/1999, il termine per la presentazione delle domande varia tra il 01/01/2012 ed il 31/12/2013, infine gli stabilimenti esistenti al 2006, ed autorizzati dal 01/01/2000 fino all'entrata in vigore del 152/06, dovranno presentare domanda dal 01/01/2014 al 31/12/2015.
  - Viene prevista l'emanazione di un apposito decreto del MinAmbiente al fine di aggiornare gli attuali valori limite di emissione. Resta il fatto che le Autorità competenti potranno stabilire, in sede di adozione dei piani e dei programmi di qualità dell'aria, valori limite più stringenti.
  - Per quel che riguarda le sanzioni è stata stabilita una sanzione amministrativa (non più penale) per l'omessa comunicazione preventiva di modifiche non sostanziali degli stabilimenti
  - La procedura per autorizzare le emissioni in atmosfera comprensiva di Conferenza dei Servizi, riguarderà esclusivamente le autorizzazioni per i nuovi stabilimenti o il trasferimento degli stessi.
- Le analisi delle emissioni effettuate dal gestore dello stabilimento (autocontrolli) dovranno essere trasmesse all'Autorità Competente entro 24 ore dall'accertamento, se difformi dai limiti prescritti.

### Autorizzazione integrata ambientale (AIA)

La disciplina inerente all'autorizzazione integrata ambientale (AIA) viene trasposta all'interno del D.L.vo. 152/06, pertanto viene abrogato il D.L.vo 18/02/2005 n. 59.

Le modifiche apportate rispetto alla previgente disciplina non sono molte.

Si segnala innanzi tutto la nuova definizione di gestore ossia *“qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce l'impianto oppure che dispone di un potere economico determinante sull'esercizio tecnico dell'impianto stesso”*.

Le altre modifiche importanti riguardano:

- il ripristino dell'obbligatorietà della Conferenza dei Servizi per il Rilascio dell'AIA e delle relative modifiche sostanziali,
- l'obbligo di comunicare al gestore gli esiti dei controlli e delle ispezioni indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure da adottare,
- la possibilità di intendere ritirata la domanda presentata se entro il termine fissato, la stessa non è completa della documentazione.

### Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)

In funzione della nuova impostazione la novità in materia di VIA è di tipo elettronico, infatti, le domande di screening e di VIA dovranno essere presentate in formato elettronico, mentre le copie cartacee si accetteranno solo in caso di particolari difficoltà tecniche.

Nel caso in cui la domanda di VIA risultasse incompleta, si avranno 30 giorni di tempo per incrementare la documentazione, trascorso detto termine l'istanza verrà archiviata.

L'autorità competente potrà rivalutare la VIA se, durante il monitoraggio, risultano impatti superiori al previsto, con possibilità di sospendere lavori e attività.

### Rifiuti

Le novità in materia di rifiuti sono numerose, ma tra queste sicuramente è da segnalare l'introduzione del sistema SISTRI, soprattutto nella sua componente legata al sistema sanzionatorio, ma non è il solo concetto su cui fissare l'attenzione. In particolare:

- o viene estesa la **responsabilità** del produttore dei beni e/o dei prodotti e viene introdotto il criterio prioritario della prevenzione dei rifiuti attraverso la previsione del riutilizzo dei prodotti e preparazione per il riutilizzo dei rifiuti. In particolare il nuovo art. 178 bis ha l'obiettivo di coinvolgere maggiormente coloro che professionalmente sviluppano, fabbricano, trasformano, trattano, vendono o importano prodotti, al fine di rafforzare la prevenzione della produzione dei rifiuti ed al contempo di favorire il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti (anche se vista la formulazione dell'articolo rischia di rimanere un buon intento rimandando l'applicazione a futuri decreti).
- o viene introdotta la definizione di riciclaggio nonché la previsione per le autorità competenti di adottare misure necessarie per il raggiungimento di obiettivi per il **riciclaggio** almeno per quel che concerne carta, metalli, plastica, vetro, e legno. In particolare per facilitare o migliorare il recupero, i rifiuti sono raccolti separatamente, laddove ciò sia realizzabile dal punto di vista tecnico, economico e ambientale, e non sono miscelati con altri rifiuti o altri materiali aventi proprietà diverse.
- o vengono riscritte alcune definizioni come ad esempio quelle di “gestione”, “intermediario”, “commerciantе”, “recupero”, “smaltimento”, “raccolta differenziata”
- o vengono stabiliti nuovi concetti per sottoprodotto e materia prima secondaria (che sono di conseguenza fuori della disciplina rifiuti) oltre alla nuova definizione di CDR. Si prevede infatti la specificazione delle modalità attraverso cui un rifiuto cessa di essere tale. Ciò avviene quando un rifiuto sia stato sottoposto ad un'operazione di recupero, compreso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfatti criteri specifici da adottare nel rispetto delle condizioni elencate nella norma.
  - o viene introdotto il concetto di **autosufficienza**

e prossimità per il recupero/smaltimento dei rifiuti non differenziati e viene rivista la disciplina dei rifiuti organici

o lo stesso concetto di deposito temporaneo viene parzialmente modificato con sicure ripercussioni sulla gestione pratica dei depositi di rifiuti.

o viene ridefinito il trasporto occasionale e saltuario (che permette il trasporto di rifiuti senza iscrizione all'Albo gestori Ambientali) e si modifica il campo di applicazione delle esclusioni e la disciplina dell'Albo stesso

o vengono sostituiti gli allegati B (Operazioni di smaltimento), C (Operazioni di recupero), D (Elenco CER dei rifiuti), I (Caratteristiche di pericolo dei rifiuti) e viene inserito un nuovo allegato L (esempi di misure di prevenzione dei rifiuti)

o vengono introdotte alcune modifiche in materia di RAEE (D.L.vo. 151/2005) esportati, trattati e ai materiali da essi derivanti avviati al recupero e al reimpiego, i cui dati devono essere forniti attraverso il sistema SISTRI.

o Le modifiche più attese però riguardano l'integrazione e coordinamento con la nuova disciplina del SISTRI:

- o Le responsabilità nella gestione dei rifiuti, interessano – con i dovuti accorgimenti - non solo il produttore iniziale o il detentore, ma anche l'eventuale intermediario, commerciante, ente o impresa che effettui le operazioni di trattamento dei rifiuti o, in ultima analisi il soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti.

- o Con gli artt. 190 e 193 si coordinano alla normativa sul SISTRI gli obblighi di utilizzo e conservazione dei registri di carico e scarico e del formulario per i soggetti che non aderiscono al nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti informatizzato.

o

Interessanti modifiche, infine, riguardano il regime sanzionatorio:

- o In caso di abbandono di rifiuti vengono innalzate le sanzioni amministrative, che per i rifiuti non pericolosi variano da 300,00 a 3.000,00 euro, per rifiuti pericolosi la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.
- o I nuovi artt. 260 bis e 260 ter introducono, nell'ambito della disciplina generale del SISTRI, diverse sanzioni in relazione a diverse ipotesi (es. a seconda che si tratti di rifiuti pericolosi o non pericolosi), a carico di soggetti obbligati all'iscrizione che possono arrivare fino a 93.000 euro,
- o Analogamente sono previste sanzioni per i trasportatori che utilizzano autoveicoli non iscritti al SISTRI (confisca del veicolo), per mancata compilazione del registro cronologico (sanzione fino a 93.000,00 euro in relazione alle diverse fattispecie e pericolosità dei rifiuti) o delle schede Sistri –area movimentazione (sanzione fino a 9.300,00 euro, che richiama l'applicazione direttamente del codice penale in caso di rifiuti pericolosi, oltre alla confisca del veicolo).

### - NOTIZIE DAL MONDO -

Ci sembra doveroso fare una piccola riflessione su quanto accaduto in Giappone e manifestare la nostra solidarietà alla popolazione colpita .

